

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ZONA PISTOIESE

TITOLO I

Art. 1 -Oggetto Del Regolamento

TITOLO II IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 -Definizione

Art. 3 -Finalità

Art. 4 -Programmazione, sviluppo e regolazione

Art. 5 -Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

Art. 6 -Rapporto tra Comune e servizi accreditati

TITOLO III CARATTERISTICHE E STANDARD DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 7 -Classificazione dei servizi

Art. 8 -Caratteristiche generali e standard di base dei servizi educativi

TITOLO IV NIDO D'INFANZIA

Art. 9 -Nido d'infanzia

TITOLO V SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 10 -Spazio gioco

Art. 11 -Centro per bambini e famiglie

Art. 12 -Servizio educativo in contesto domiciliare

TITOLO VI CONTINUITA' VERTICALE

Art. -13 Poli per l'infanzia

Art. -14 Centri Educativi integrati zerosei

TITOLO VII INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 15 -Accessibilità e informazione delle famiglie

Art. 16 –Partecipazione delle famiglie

Art. 17 -Carta dei servizi

TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 18 -Decorrenza anno educativo e termine dell'iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia

Art. 19 -Accesso, modalità d'iscrizione, tariffe

Art. 20 -Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 21 -Formazione permanente

Art. 22 -Servizio refezione

TITOLO VIII NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 23 -Tutela sanitaria dei bambini e raccordo con i presidi socio-sanitari

TITOLO IX AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 24 -Autorizzazione al funzionamento

Art. 25 -Accreditamento

Art. 26 -Convenzionamento

Art. 27 -Prevenzione, vigilanza e sanzioni

Art. 28 -Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

TITOLO X NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 29 -Norme finali e di rinvio

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina, in conformità alla Legge Regionale 32/2002¹, al Regolamento Regionale DPGR 41/r/2013² e s.m.i e alla normativa statale vigente, il sistema dei servizi educativi della Zona Pistoiese, nell'ottica di un sistema pubblico-privato integrato.
- 2) A tal fine, quindi, il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle diverse tipologie di intervento, delle offerte educative, rivolte ai bambini³ di età compresa tra 0 e 3 anni, previste dalla normativa di settore, comprendenti sia il nido d'infanzia sia i servizi integrativi, allo scopo di garantire risposte flessibili e differenziate rispetto alle esigenze delle famiglie e dei bambini.
- 3) Il presente Regolamento definisce le modalità di svolgimento dei compiti d'indirizzo, di promozione, di vigilanza e controllo del sistema integrato pubblico privato dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine disciplina le procedure di autorizzazione, accreditamento, convenzionamento, monitoraggio, vigilanza, controllo e promozione della qualità dei servizi educativi privati, nonché le forme e le modalità di organizzazione del sistema pubblico-privato integrato, stabilite dalla vigente normativa statale e regionale di settore.

TITOLO II

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA PISTOIESE

Art. 2

Definizione

- 1) Il Sistema Integrato dei Servizi alla Prima Infanzia nella Zona Pistoiese si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun bambino e delle famiglie.
- 2) I Servizi Educativi per la Prima Infanzia della Zona Pistoiese costituiscono un Sistema Integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardino l'infanzia.
- 3) La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione⁴ intende creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e definendo alcuni strumenti di promozione e di supporto del sistema, quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, modalità di erogazione della formazione e modalità di organizzazione ed erogazione delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico.

1 Di seguito denominata Legge Regionale

2 Di seguito denominato Regolamento Regionale

3 per semplificare la lettura si userà nel testo il termine bambino/i per indicare entrambi i generi

4 Di seguito denominata Conferenza Zonale

Art. 3

Finalità.

- 1) I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema integrato di offerte educative che intende favorire, in stretta collaborazione con le famiglie, il benessere e lo sviluppo armonico e integrale dei bambini e l'espressione delle loro potenzialità, valorizzando sia la dimensione individuale che quella relazionale.
- 2) La realizzazione e lo sviluppo di un'ampia offerta di servizi educativi si fonda sul principio di diversificazione e qualificazione dell'offerta attraverso un sistema integrato pubblico-privato.
- 3) Il sistema educativo per la prima infanzia deve mirare al raggiungimento di politiche educative che valorizzino le pari opportunità, una cultura della condivisione della responsabilità da parte di entrambi i genitori nella crescita dei figli, il sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, offrendo alle famiglie orari più ampi e offerte educative più variegate, nel rispetto dei tempi e dei bisogni educativi dei bambini, con particolare attenzione al diritto alla continuità educativa. In tal senso il sistema educativo deve favorire e sostenere un processo di continuità delle esperienze educative, promuovendo sia la continuità educativa orizzontale con il territorio e i differenti servizi sociali, educativi e ricreativi, che la continuità verticale tra i differenti ordini di scuola (nidi e scuole dell'infanzia, scuole dell'infanzia e scuola primaria di primo grado etc.).
- 4) Il sistema educativo integrato deve contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socioculturale. Tale obiettivo è perseguito anche mediante la definizione di criteri di accesso ai servizi educativi, di cui all'art. 19 del presente regolamento, che facilitino l'accesso ai bambini diversamente abili, in affidamento o adozione, appartenenti a nuclei monoparentali, in situazione di svantaggio socio-economico, in condizioni di povertà educativa e, infine, appartenenti a nuclei familiari che necessitano di un importante supporto del sistema educativo per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro di entrambi i genitori.
- 5) Il sistema educativo integrato contribuisce a garantire ai bambini i diritti individuali, civili e sociali. Le famiglie sono co-protagoniste del progetto educativo dei servizi e sono titolari del diritto alla informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate al loro interno. A tal fine i servizi devono garantire la costituzione di organismi di partecipazione denominati consigli dei servizi (di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale vigente). I Consigli si riuniscono almeno tre volte all'anno.
- 6) I servizi educativi sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione dei diritti di cittadinanza dei bambini nell'interesse generale della collettività. È loro compito diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia.
- 7) Il sistema dei servizi educativi collabora con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio e con i servizi sociali e sanitari.

ART. 4

Programmazione, sviluppo e regolazione

- 1) I servizi educativi per la prima infanzia per bambini di età compresa tra zero e tre anni, sono

quelli previsti dal vigente Regolamento Regionale dalla vigente Legge Regionale, ed elencati all'art. 7 del presente regolamento.

2) Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi a titolarità pubblica e dai servizi a titolarità privata, autorizzati, accreditati e convenzionati.

3) I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico, al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Tali funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi sono disciplinate all'art. 6 del Regolamento Regionale e dalla Legge Regionale vigente.

4) I Comuni della Zona Pistoiese si impegnano a promuovere la programmazione delle attività in una logica di sistema integrato, ad istituire, mediante la Conferenza Zonale, l'Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale per garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)⁵ e dell'art.8 del Regolamento Regionale vigente.

5) I Comuni della Zona Pistoiese partecipano all'Organismi di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale con il proprio personale, in possesso dei titoli di studio previsti, garantendo il loro apporto alla governance zonale, stabiliscono, inoltre, il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e della tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio.

ART. 5

Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

1) La gestione dei servizi a titolarità pubblica può avvenire tramite gestione diretta, oppure, tramite gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati nel rispetto della vigente disciplina in tema di appalti pubblici, con particolare attenzione alla garanzia della qualità del servizio educativo.

ART. 6

Rapporto tra il Comune e i servizi accreditati

1) Nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza e dimensionamento del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi, il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti privati accreditati.

2) Le convenzioni regolano le modalità gestionali e le modalità di liquidazione della spesa anche in relazione al finanziamento pubblico-privato posto a copertura dei posti resi disponibili nei servizi educativi privati.

⁵ Di seguito denominato Linee Guida Pedagogiche per il Sistema Integrato zero-sei

TITOLO III

CARATTERISTICHE E STANDARD DEI SERVIZI EDUCATIVI

Arti. 7

Classificazione dei Servizi

1) I servizi educativi sono classificati in:

- a) Nido d'infanzia
- b) Servizi integrativi, articolati in:
 - 1. Spazio gioco
 - 2. Centro per bambini e famiglie
 - 3. Servizio educativo in contesto domiciliare

2) I Servizi Educativi per la prima infanzia possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati, al fine di soddisfare la domanda prioritariamente dei figli di lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3) Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia i servizi di custodia, comunque denominati (ludoteca, baby-parking, altro) previsti all'articolo 4 comma 5 della Legge Regionale vigente, che sono attrezzati per consentire ai bambini e bambine attività di gioco con carattere di **temporaneità** e **occasionalità**. Pertanto, questi servizi non possono, in alcun caso, prevedere l'affidamento dei bambini al di sotto dei tre anni, né prevedere la somministrazione del pasto o il sonno. Fermo restando che questi servizi costituiscono attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento, gli stessi devono comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sicurezza degli impianti, previsti dalle vigenti norme di settore.

4) Il "Capo III Personale" del Regolamento Regionale vigente definisce, per i servizi educativi per la prima infanzia, le tipologie di profili, le mansioni, le attività frontali e non frontali, la formazione previsti.

5) Il personale educativo deve possedere i titoli di studio e/o i requisiti di competenza ed esperienza professionale previsti dalla disciplina vigente, in particolar modo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; dalla Legge n. 55/ 2024; dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale vigenti.

6) Il rapporto numerico educatore - bambini è definito, per ogni tipologia di servizio, dal Regolamento regionale vigente, nello specifico: art 27 comma 1 e 2, nido d'infanzia; art 34 comma 1 e 2 Spazio Gioco; art. 41 comma 1 e 2 Centro bambini e famiglie.

7) Per il personale ausiliario i Comuni della Zona Pistoiese stabiliscono l'adeguatezza numerica del personale sulla base dei criteri approvati dalla Conferenza Zonale Pistoiese (art 27 comma 3 del Regolamento Regionale).

Articolo 8

Caratteristiche generali e standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia.

Per tutti i servizi educativi per la prima infanzia le caratteristiche generali e gli standard di base, la funzionalità degli spazi, la ricettività e il dimensionamento del servizio, nonché le metodologie e i moduli operativi per la qualità dello stesso, sono quelli previsti dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale vigenti.

TITOLO IV

NIDO D'INFANZIA

Articolo 9

Nido d'infanzia

- 1) Le disposizioni previste nel presente regolamento, si applicano ai nidi comunali e privati accreditati e convenzionati in quanto ricadenti all'interno di un sistema integrato pubblico privato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale agli artt. 6, 7 e 8 e dall'art. 19 all'art.27.
- 2) I Comuni della Zona possono, con appositi atti, regolamentare modalità di estensione e flessibilità dell'orario di servizio garantendo il rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento Regionale, in cui è previsto un orario minimo e massimo di funzionamento del servizio compreso tra le 6 e le 12ore, e un limite massimo di orario di frequenza per singolo utente pari a 10 ore a tutela del benessere del bambino.
- 3) Il nido di infanzia è aperto a tutti i bambini, senza discriminazione di sesso, razza, cultura o religione, che abbiano compiuto l'età prevista nel provvedimento di apertura del servizio e che non abbiano compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione al servizio.
- 4) In virtù del sistema integrato pubblico privato i Comuni della zona, possono, con opportuni atti, destinare risorse al sostegno dell'accesso ai servizi anche ad integrazione di finanziamenti pubblici regionali e statali.

TITOLO V

SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 10

Spazio Gioco

- 1) Allo spazio gioco si applicano le disposizioni del presente regolamento e del Regolamento Regionale agli artt. 6,7,8,19 e 20, e dall'art. 28 all' art. 34.
- 2) L'accoglienza presso lo Spazio Gioco è articolata in modo da garantire una frequenza diversificata in rapporto alle diverse esigenze dell'utenza, ma nel rispetto del progetto educativo di riferimento.

Art. 11

Centro per bambini e famiglie

- 1) Al centro per bambini e famiglie si applicano le disposizioni del presente regolamento e del Regolamento Regionale agli artt.6,7,8,19 e 20, e dall'art. 35 all' art.41.
- 2) L'accoglienza presso il centro bambini e famiglie è articolata in modo da garantire una frequenza diversificata in rapporto alle diverse esigenze dell'utenza, ma nel rispetto del progetto educativo di riferimento.

Art. 12

Servizio educativo in contesto domiciliare

I requisiti degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi dei servizi in contesto domiciliare sono quelli disciplinati dal Regolamento Regionale (dall' art. 6 all'art. 8 e dall'art 42all'art. 45.

TITOLO VI

CONTINUITA' VERTICALE

Art.13

Poli per l'Infanzia

- 1)Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono istituiti i Poli per l'Infanzia quali servizi che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.
- 2) I Poli per l'infanzia sono disciplinati dal Regolamento Regionale dall'art. 6 all'art. 8 e dall'art. 46.

Art. 14

Centri educativi integrati zerosei

- 1) I Comuni della Zona Pistoiese possono avviare sperimentazioni e attivazioni di Centri educativi integrati zerosei, sia a gestione diretta che indiretta, anche avvalendosi delle indicazioni della Conferenza Zonale, e stipulando accordi tra i Comuni della Zona Pistoiese, approvati da opportuni atti delle Giunte Comunali.
- 2) Gli standard di riferimento, i titoli di studio del personale, i rapporti numerici con i bambini frequentanti, le disposizioni relative al progetto pedagogico-educativo, derivano dalla disciplina statale vigente, dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale (dall'art. 6 all'art. 8 e art 47).

TITOLO VII

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 15

Accessibilità e informazione delle famiglie

1) I Comuni della Zona garantiscono a tutti i cittadini interessati ai servizi previsti nel presente regolamento una capillare informazione circa:

- le modalità organizzative e di accesso,
- le iniziative e ogni attività promossa annualmente presso i servizi educativi.

2) La capillare diffusione di informazioni è curata al fine di:

- favorire l'accesso ai servizi,
- verificare costantemente l'andamento della domanda di servizi, e l'offerta degli stessi,
- ottimizzare le procedure di iscrizione ai servizi.

Art.16

Partecipazione delle famiglie

1) Tutti i servizi educativi per la prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta, garantiscono la partecipazione delle famiglie attraverso modalità diversificate finalizzate ad una reale condivisione dell'esperienza educativa.

2) I Comuni della Zona promuovono lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

3) La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti alle attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena partecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.

4) Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, è istituito il Consiglio di Servizio.

5) Il Consiglio di Servizio è momento istituzionale della vita partecipativa dei servizi, è l'organismo di partecipazione delle famiglie.

6) I Comuni della Zona definiscono con appositi atti i criteri per: la nomina, la composizione, le modalità di organizzazione e la durata in carica di questi organismi di partecipazione, coerentemente con il progetto educativo e pedagogico dei servizi.

Art. 17

Carta dei Servizi

- 1) In ottemperanza dell'art. 17 del vigente Regolamento Regionale, i soggetti pubblici e privati titolari dei servizi educativi approvano, con proprio atto, la Carta dei servizi.
- 2) La Carta dei servizi, fissa i principi fondamentali di erogazione del servizio, le modalità generali di funzionamento, gli standard di qualità, ovvero prestazionali, le forme di partecipazione delle famiglie, i diritti delle famiglie a fronte di inadempienze del gestore del servizio relative agli standard di qualità dichiarati nella Carta e previsti dai criteri di qualità definiti dai Comuni per i servizi comunali e privati accreditati.
- 3) La Carta dei servizi deve essere conservata ed esposta presso ogni servizio, resa accessibile in rete, e, nel caso dei servizi educativi privati, consegnata al Comune ove sono ubicati.

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 18

Decorrenza anno educativo e termine dell'iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia

- 1) Il Regolamento Regionale all'art. 10 bis definisce la decorrenza temporale dell'anno educativo e il termine per l'iscrizione per i servizi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta.
- 2) I servizi educativi comunali, privati autorizzati e accreditati definiscono il proprio calendario educativo tenendo conto delle indicazioni regionali.

Arti. 19

Accesso, modalità d'iscrizione, tariffe

- 1) I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento Regionale adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
- 2) I criteri di cui all'art 10 comma 1 del Regolamento Regionale prevedono priorità per i casi di:
 - a) disabilità;
 - b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
- 3) I Comuni della Zona, con appositi atti, definiscono i termini di organizzazione dei servizi, i criteri di ammissione, di gestione delle graduatorie, gli indirizzi e l'organizzazione complessiva dell'offerta, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Regionale.
- 4) Nell'adozione dei sistemi tariffari i Comuni della Zona applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia. Disciplinano, inoltre, le modalità applicative del sistema tariffario in relazione alle diverse modalità di fruizione del servizio (tempo lungo tempo, corto, prolungamento orario ecc.), oltre ai casi di riduzione delle tariffe per assenza dal servizio, le modalità di cessazione e decadenza dal diritto al posto.

Art. 20

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

- 1) Ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa. Tali documenti devono essere coerenti con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)⁶ e rispondenti a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Regionale.
- 2) I Comuni della Zona predispongono il progetto pedagogico e il progetto educativo dei servizi educativi comunali e verificano il progetto pedagogico ed il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi privati presenti sul territorio comunale, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte dal sistema integrato pubblico - privato territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento regionale.
- 3) I soggetti gestori dei servizi educativi, sia pubblici che privati, assicurano per ogni unità di offerta le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, rispettando il monte ore minimo annuo previsto per tali funzioni, dall' art. 6 del Regolamento regionale.
- 4) I Comuni della Zona realizzano il Coordinamento Gestionale e Pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale.
- 5) I Comuni della Zona stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri approvati dalla Conferenza Zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e della tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio.
- 6) La Conferenza Zonale, come previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale, costituisce al suo interno l'organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico anche sulla base di quanto definito dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Tale organismo è istituito al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. Il Regolamento Regionale all' art. 8 individua i titoli di studio previsti per fare parte dell'organismo di coordinamento, le sue funzioni ed il monte ore minimo annuo.

Art. 21

Formazione Permanente

- 1) Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo è la qualificazione del personale che vi opera. Fermo restando il possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per ciascun profilo professionale, il soggetto gestore di ogni servizio educativo garantisce la formazione permanente e l'aggiornamento degli educatori. A tal fine provvede ad organizzare programmi di formazione, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e gestiti dal coordinamento gestionale e pedagogico zonale, come

⁶ Di seguito denominato Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia

previsto all' art 12 del Regolamento Regionale, dedicando particolare attenzione alla formazione congiunta per il personale dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia della Zona, tesa a promuovere la continuità educativa zero sei.

2) I Comuni della Zona, attraverso il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi, coinvolgono i referenti di ogni servizio educativo comunale e privato nella definizione del programma di formazione annuale.

3) In ogni servizio deve comunque essere garantita la formazione permanente almeno nel rispetto del monte ore previsto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 22

Servizio refezione

1) Nei servizi educativi comunali, in ottemperanza a requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, può essere erogato il pasto, in tal caso viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale. I servizi educativi privati devono garantire, laddove previsto, il servizio di mensa per i bambini.

2) Per l'erogazione del servizio di refezione deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) elaborato da personale competente (medico - dietista) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e dagli uffici preposti dell'Azienda Toscana Centro.

TITOLO VIII

NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 23

Tutela sanitaria dei bambini e raccordo con i presidi socio-sanitari

1) Per ogni aspetto igienico-sanitario concernente l'ammissione e la frequenza dei bambini ai servizi educativi si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

2) I soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi sociosanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti azioni:

a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;

b. disciplina delle segnalazioni e della presa in carico congiunta dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale, disabilità (ai sensi della L.104/92).

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI

Art.24

Autorizzazione al funzionamento

- 1) Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti pubblici diversi dal Comune o a titolarità privata, ai sensi della Legge Regionale e del Regolamento Regionale vigenti.
- 2) Il competente servizio del Comune (SUAP), su istanza del gestore del servizio, rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio comunale nel rispetto della normativa vigente. Fino al rilascio dell'autorizzazione, il gestore non può svolgere la relativa attività.
- 3) I requisiti per il rilascio della autorizzazione e per il suo rinnovo al termine della durata sono disciplinati dal Titolo V, Capo I del Regolamento Regionale.

Art. 25

Accreditamento

- 1) I soggetti titolari di servizi educativi possono presentare al competente servizio del Comune (SUAP) istanza di accreditamento, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
- 2) L'autorizzazione al funzionamento è presupposto inderogabile per l'accREDITamento del servizio.
- 3) I requisiti per il rilascio dell'accREDITamento e per il suo rinnovo al termine della durata sono disciplinati dal Titolo V, Capo I del Regolamento Regionale e dalle norme del presente regolamento nelle quali si fa espresso riferimento allo stesso.

Art. 26

Convenzionamento

- 1) I soggetti titolari di servizi educativi autorizzati al funzionamento e accreditati possono accedere al sistema del convenzionamento con i Comuni della Zona, per la gestione dei servizi educativi del sistema integrato zero-sei, secondo i criteri definiti da ogni Comune in appositi atti.
- 2) Le convenzioni possono essere stipulate per l'erogazione di servizi previsti da progetti elaborati e gestiti dai Comuni della Zona con specifici atti, o a seguito dell'adesione a bandi di finanziamento nazionali, regionali, o di altra natura.

Art. 27

Prevenzione, vigilanza e sanzioni.

- 1) I Comuni della Zona svolgono le relative funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo sulle

strutture autorizzate e/o accreditate presenti sul loro territorio nonché in relazione ad eventuali segnalazioni, chiedendo, ove necessario, all'Azienda USL Toscana Centro il coinvolgimento del personale al quale competono funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del Regolamento Regionale.

3) I Comuni della Zona definiscono, nei propri Regolamenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza e anticorruzione, modalità, tempi e strumenti per l'attivazione delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo almeno il numero minimo d'ispezioni per verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio previste dal Regolamento Regionale.

4) Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5) Qualora un Comune rilevi la perdita dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, notifica atto di diffida al ripristino dello status quo ante entro un termine assegnato congruo e proporzionale alla carenza rilevata. Se il gestore non ripristina nei termini assegnati il Comune comunica al SUAP la perdita dei requisiti autorizzativi o di accreditamento, affinché, lo stesso, provveda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

6) L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione qualora:

- a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento Regionale (Sistema informativo regionale);
- c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
- d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;
- e) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e all'ufficio responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente gli aggiornamenti del progetto educativo che, in riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. A tal proposito si prevede un termine perentorio di invio del progetto educativo aggiornato all'anno educativo, entro il 30 settembre. Dovrà essere contestualmente inviato documentazione attestante l'elenco completo degli iscritti con l'età degli stessi, e, per ogni tipologia di servizio educativo, dovrà essere attestato in modo chiaro il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, di cui agli specifici articoli del Regolamento Regionale e l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

7) L'accreditamento è sottoposto a sospensione, qualora:

- a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
- b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;

- c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - e) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione);
 - f) non sia assicurata l'accoglienza a bambine portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - g) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.
- 8) L'autorizzazione al funzionamento e accreditamento sono sottoposte a revoca ogni qualvolta:
- a) le prescrizioni contenute nell'atto di sospensione non siano state ottemperate nei termini previsti;
 - b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;
 - c) in situazioni di provata gravità.
- 9) Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo sul territorio comunale privo della relativa autorizzazione al funzionamento, trasmette i relativi atti al SUAP affinché provveda a disporre con effetto immediato la cessazione dell'attività.
- 10) Qualora il Comune rilevi presso i servizi educativi fatti o condizioni che incidono in maniera sostanziale sulla salute e sul benessere dei bambini, trasmette i relativi atti al SUAP affinché provveda a disporre la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento del servizio e dà notizia all'Azienda USL e, per quanto d'obbligo, alla Autorità Giudiziaria.
- 11) Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 25 a € 500,00.

Art. 28

Istituzione, composizione e funzionamento della commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente regolamento, quali i requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multiprofessionale;
2. La Commissione multiprofessionale è istituita dalla Conferenza Zonale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa Conferenza zonale;
3. La Commissione di cui sopra verifica i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni.

TITOLO X

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 29

Norme Finali e di rinvio

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.